



Forlì, 13/01/2020

Prot. n. 14/2020

Tutti pronti per l'oleoturismo?

La Legge di Bilancio 2020 estende la disciplina dell'enoturismo anche alle imprese del comparto produttivo dell'olio d'oliva.

Olio e vino sono due delle eccellenze produttive del nostro Paese che vanno promosse e sostenute anche attraverso l'adozione di misure che possono agevolare la conoscenza tramite attività informative e turistiche.

La definizione di oleoturismo e il regime fiscale applicabile

L'articolo 1, comma 514 della L. 160/2019 offre la definizione dell'oleoturismo, intendendo con tale espressione *“tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”*.

Dato che le norme di riferimento sono quelle già previste per l'enoturismo, anche l'oleoturismo non è un'attività riservata alle imprese agricole del settore, ma può essere attuato anche da altri soggetti appartenenti a questo comparto produttivo.

Il regime fiscale che il legislatore ha previsto per l'attività enoturistica, ora esteso all'oleoturismo, è stato definito dal comma 503 della Legge n. 205/2017 in cui è precisato che a tale attività si applica il regime previsto dall'art. 5 della Legge 413/1991, ovvero il regime proprio delle attività agrituristiche. Però, tale regime pone delle limitazioni di carattere soggettivo ai fini dell'applicabilità.

Pertanto, indipendentemente dall'esercizio di un'impresa agricola, le ditte individuali, le società semplici e le altre società di persone, ai fini delle imposte sul reddito, potranno utilizzare il regime forfettario, quindi il reddito potrà essere determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dall'esercizio dell'attività enoturistica, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il regime forfettario, che prevede una detrazione pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili attive, risulta applicabile alle sole ditte individuali, società semplici e alle altre società di persone.

Ambito di applicazione e parametri

Come detto, la Legge di Bilancio 2020 si limita ad estendere le precedenti disposizioni previste per l'attività enoturistica anche al settore della produzione dell'olio d'oliva.

A tal proposito, l'art. 1, comma 504 della Legge 205/2017 aveva previsto l'emanazione di un apposito Decreto con il quale si sarebbero dovute definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità.

Tale decreto, **emanato il 12 marzo 2019** e pubblicato in Gazzetta il 15 aprile 2019, pur sorto per l'inquadramento dell'attività enoturistica, dovrebbe applicarsi anche all'oleoturismo.



I **parametri minimi imposti per lo svolgimento dell'attività dell'enoturismo sono minuziosi** e, probabilmente, non agevolano le aziende agricole di piccole dimensioni ancora poco strutturate. In ogni caso, la norma prevede che:

- vengano rispettati i **requisiti generali di carattere igienico sanitario e di sicurezza**;
- sia prevista **l'apertura settimanale o stagionale** di un minimo di tre giorni tra cui possono essere compresi anche la domenica, i festivi e i prefestivi;
- ci siano **strumenti di prenotazione** delle attività, possibilmente informatici;
- sia presente un **cartello** da affiggere all'ingresso **riportante orari, tipologia di servizi offerti e le lingue parlate**;
- si provveda a tenere un **sito web** aziendale;
- vengano indicati i **parcheggi nelle vicinanze dell'azienda**;
- i **materiali informativi** sull'azienda siano stampati **in almeno tre lingue**;
- sia esposto e distribuito il **materiale informativo** sul tipo di attività svolta;
- vi siano appositi **ambienti per l'accoglienza** e per la tipologia di attività svolta;
- il **personale** addetto sia **formato e competente**;
- la **degustazione** del vino deve avvenire in calici in vetro o di altri materiali, purché **non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto**. La degustazione e la commercializzazione deve essere fatta dal personale competente e formato, compreso tra: titolare, familiari coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni;
- l'abbinamento dei prodotti finalizzati alla **degustazione** deve essere strettamente **legato alla produzione locale** tipica della regione in cui è svolta l'attività.

Come l'attività enoturistica anche l'attività di oleoturismo, per essere esercitata, richiede che **l'imprenditore agricolo presenti al Comune di competenza la SCIA**, in conformità delle norme regionali.

Vedremo nelle prossime settimane se dai Ministeri competenti giungeranno chiarimenti sull'applicazione di questa attività e, in particolare, se saranno ad essa declinati anche i requisiti indicati nel D.M. del 12/03/2019.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ConsulenzaAgricola.it S.r.l.

47122 Forlì FC Reg. Imprese FC
via E. Forlanini 9 C.F. / P.IVA 03759650405
tel. 0543. 1796383 R.E.A. N. 315249
fax 0543. 36536 Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.
www.consulenzaagricola.it
info@consulenzaagricola.it
PEC: consulenzaagricola@pec.sedimail.it

Professionisti di Riferimento

Prof. Maurizio Leo
Docente Scuola di Istruzione
Guardia di Finanza Roma

Gian Paolo Tosoni
Pubblicista de Il Sole 24 ORE
Esperto in Materia Fiscale
del Settore Agricolo

Luciano Mattarelli
Esperto in Materia Fiscale
del Settore Agricolo

Angelo Frascarelli
Professore associato
Università degli Studi di Perugia